

Costituzione del fondo speciale per l'assistenza alle azioni giurisdizionali delle associazioni

Principi

- il fondo è costituito e gestito dall'Associazione Più Democrazia in Trentino, ma la destinazione è vincolata a quanto previsto da uno specifico regolamento.
- il vincolo è la destinazione alla copertura delle spese giudiziali di lite, civili e amministrative, sostenute da comitati e associazioni per controversie sorte verso amministrazioni pubbliche. I procedimenti giudiziari per i quali viene disposto il contributo devono riguardare violazioni dei diritti dei cittadini di partecipare direttamente alle scelte pubbliche quali:
 - negato accesso ad atti e in generale violazione del dovere di trasparenza negli atti pubblici
 - negata possibilità di partecipazione alla elaborazione di scelte pubbliche quando la partecipazione è garantita da leggi nazionali o convenzioni internazionali (es. Convenzione di Aarhus)
 - violazioni di legge o di convenzioni internazionali che limitino i diritti di iniziativa e referendum dei cittadini
- il fondo prevede che le associazioni e i comitati che beneficiano dei contributi siano iscritte al fondo con versamento di una quota annuale che contribuisce al finanziamento del fondo unitamente ai contributi specifici di persone e/o associazioni. (si potrebbero ipotizzare 100 Euro)
- sono ammessi alla copertura delle spese comitati o associazioni che siano iscritte da almeno tre mesi al fondo. Fanno eccezione i comitati costituiti da meno di tre mesi purché si siano iscritti non oltre il decimo giorno dalla costituzione.
- il fondo copre fino al 50% delle spese in caso di compensazione delle spese di lite, e fino all'80% in caso si sia condannati a rifondere le spese di controparte.
- le erogazioni del fondo sono decise da un comitato apposito, nominato annualmente, costituito da:
 - due rappresentanti delle associazioni o dei comitati iscritti al fondo da almeno 6 mesi; nel caso le associazioni e i comitati indichino più di due nomi, ne vengono estratti a sorte due; salvo mancanza di candidati, nessuno può ricoprire la carica per un secondo mandato consecutivo;
 - fino a due rappresentanti di individui o associazioni che abbiano contribuito per più di 1.000 Euro al fondo nei 12 mesi antecedenti alla nomina del comitato; nel caso siano più di due gli indicati ne vengono scelti due per estrazione a sorte;
 - È presidente di diritto del comitato il presidente di Più Democrazia in Trentino; il presidente organizza le sedute ma partecipa al voto solo in caso di parità di voto da parte degli altri membri.
 - funge da segretario verbalizzante il segretario di Più Democrazia in Trentino
- funge da tesoriere del fondo il tesoriere di Più Democrazia in Trentino; il tesoriere tiene anche traccia dei versamenti delle associazioni ai fini della ammissione ai contributi e al diritto di nomina dei rappresentanti; la nomina del comitato viene fatta di norma contestualmente al termine dell'assemblea annuale di Più Democrazia in Trentino dove viene approvato il bilancio e rinnovato l'organo amministrativo.

Regolamento del fondo speciale per l'assistenza alle azioni giurisdizionali delle associazioni

Premesse

I ricorsi giurisdizionali comportano costi spesso troppo onerosi per singole associazioni o comitati di cittadini. Eppure spesso sono l'unico rimedio per impedire o quantomeno limitare abusi e violazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

I rappresentanti di queste amministrazioni purtroppo si fanno forti del fatto che le loro spese le pagano comunque i cittadini, mentre i cittadini per ottenere giustizia non possono che ricorrere al giudice, civile o amministrativo, spesso anche qui trovando ostacoli, il più rilevante dei quali riguarda le spese di lite.

Per evitare che queste spese possano costituire un irragionevole ostacolo all'esercizio dei propri diritti, l'Associazione Più Democrazia in Trentino ha deciso di costituire un fondo "mutualistico" per supportare economicamente le associazioni che partecipino a questo fondo nelle spese di giustizia.

Titolo I - Costituzione e finalità

1. L'Associazione di Promozione Sociale Più Democrazia in Trentino costituisce un fondo speciale per l'assistenza ai ricorsi giurisdizionali di tutte le associazioni che hanno come scopo la partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche in materia di diritti politici, civili e ambientali.
2. Il fondo è destinato a contribuire alle spese che le associazioni partecipanti al fondo possono incontrare quando siano costrette a ricorrere ad un giudice per far valere le proprie ragioni verso le amministrazioni.
3. Il fondo ha un conto corrente autonomo da quello dell'associazione Più Democrazia in Trentino, anche se aperto da questa come soggetto giuridico.
4. Qualora per iniziativa dei soggetti partecipanti al fondo venisse costituito un soggetto giuridico unicamente dedicato alla gestione del fondo, l'associazione devolverà a tale fondo quanto disponibile su tale conto.
5. In caso di scioglimento dell'Associazione Più Democrazia in Trentino, quanto disponibile su tale fondo verrà devoluto, nel rispetto della normativa sugli enti del terzo settore, ad associazioni o enti che si impegnino a rispettare il presente regolamento, ove possibile.
6. Sono finanziabili dal fondo, nei limiti disposti dal presente regolamento le seguenti spese:
 - a. spese di ricorso quali contributi unificati e bolli, ove non siano utilizzabili procedure che non prevedano spese;

- b. assistenza legale nella redazione dei ricorsi, anche quando il procedimento preveda la possibilità di stare in giudizio in proprio da parte dei rappresentanti dell'associazione;
- c. le spese legali proprie quando nel giudizio è previsto il ministero di un legale;
- d. le spese legali di controparte quando, in caso di soccombenza, si sia condannati al loro pagamento.

Alle spese il fondo partecipa al massimo nelle seguenti misure: per quelle di cui al punto a) il 100%, b) e c) 50% e d) 80%.

7. Per ogni singolo ricorso in ogni caso il fondo non potrà contribuire per più del 50% di quanto disponibile nel fondo, salvo autorizzazione di tutti partecipanti al fondo.
8. Il fondo è finanziato:
 - a. Dai contributi annuali delle associazioni partecipanti al fondo
 - b. Dalle donazioni liberali di qualunque soggetto, inclusi quelli di cui al punto a), che intendano contribuire al fondo e ne condividano le finalità.

Titolo II - partecipanti al fondo - mutuatari

9. Sono finanziabili solo le spese dei soggetti individuati nel presente regolamento come "partecipanti al fondo", o "mutuatari", essendo la natura del fondo mutualistica.
10. Possono diventare soggetti "partecipanti al fondo" tutte le associazioni, enti, comitati, fondazioni appartenenti al terzo settore che abbiano tra le loro finalità:
 - a. la difesa e la promozione della partecipazione civica
 - b. la difesa dei beni ambientali e storici
 - c. l'educazione civica
11. Per diventare "partecipanti al fondo" devono aver versato la quota associativa annuale, fissata in sede di costituzione del fondo in 100 Euro. La commissione di gestione del fondo può, senza dover modificare il presente regolamento, fissare una quota superiore, valida per tutti, in sede di approvazione del rendiconto annuale. La nuova quota è versata quando ciascuna associazione rinnova la propria quota associativa annuale successivamente alla decisione di aumento.
12. Per poter chiedere l'intervento del fondo una associazione partecipante deve essere iscritta al fondo da almeno sei (6) mesi.
13. Fanno eccezione i comitati referendari che abbiano versato la quota associativa entro 5 giorni lavorativi dalla costituzione
14. Per mantenere la qualifica di "partecipanti al fondo" ciascun soggetto deve versare le quote annuali successive alla prima entro la scadenza del 365 giorno successivo all'ultimo versamento della quota; qualora la versi successivamente per poter chiedere il supporto del fondo dovranno trascorrere i sei (6) mesi previsti dall'art. 11.

Titolo III - gestione del fondo

15. Il fondo è gestito dai seguenti organi:
 - a. Commissione di gestione
 - b. Tesoriere
 - c. Assemblea dei partecipanti al fondo
16. La commissione di gestione svolge le seguenti funzioni:

- a. Decide sulle richieste di contributo alle spese di ciascuna associazione, nel rispetto del regolamento e in particolare dei limiti di spesa
- b. Prepara una relazione annuale sull'andamento del fondo e sul suo utilizzo da presentare ogni anno tra il 15 e il 28 febbraio dell'anno successivo all'assemblea dei partecipanti al fondo
- c. Propone all'assemblea eventuali modifiche al regolamento
- d. Comunica all'assemblea eventuali variazioni della quota associativa

17. I membri della commissione di gestione sono:

- a. Il presidente pro tempore dell'Associazione Più Democrazia in Trentino, che svolge le funzioni di presidente della commissione
- b. Due membri nominati dall'assemblea dei partecipanti al fondo.
- c. Fino a due membri nominati da contributori al fondo che abbiano fatto donazioni liberali per più di 1.000 Euro nei 12 mesi precedenti alla nomina

18. Il presidente convoca la commissione di gestione ogni qual volta riceva la richiesta di finanziamento. La commissione deve deliberare entro 15 giorni dalla richiesta, salvo siano necessari chiarimenti. Nel caso la commissione di gestione necessiti di ulteriori informazioni per deliberare può chiedere chiarimenti e integrazioni al richiedente, dando un termine per la risposta. Il tempo trascorso tra la richiesta di chiarimenti e integrazioni e la risposta del richiedente non è computata per il calcolo del termine per la deliberazione. Per deliberare devono essere presenti, anche video o audio conferenza, almeno tre membri.

19. La richiesta di finanziamento può essere accolta in tutto o in parte, comunque nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 6 e 7, tenendo conto della novità del tema e dell'interesse generale a fissare principi giurisprudenziali.

20. Il presidente non vota la delibera di finanziamento salvo che in caso di parità.

21. I due membri nominati dall'assemblea dei partecipanti al fondo vengono votati dall'assemblea in sede di assemblea annuale. Ogni associazione può indicare un nome. Risultano eletti i due con più voti. In caso di parità si procede per estrazione a sorte.

22. Nel caso in corso di mandato un membro nominato dall'assemblea dei partecipanti al fondo non possa più svolgere il suo ruolo per dimissioni o incapacità permanente subentra il primo dei non eletti. Qualora non sia possibile per indisponibilità di non eletti, la commissione svolge le sue funzioni senza tali membri fino alla successiva assemblea annuale.

23. I membri nominati dai contributori di cui ai punti c) dell'art. 17. restano in carica 12 mesi dalla nomina. Vengono nominati, quando vi sia una vacanza, dai contributori che abbiano versato nei 12 mesi antecedenti la nomina la cifra maggiore.

24. Il tesoriere è incaricato di comunicare tempestivamente al contributore con il maggior contributo negli ultimi 12 mesi l'esistenza di una vacanza e il suo diritto di nomina di un rappresentante nel comitato di gestione. Qualora il contributore non eserciti la sua facoltà di nomina entro 10 giorni dalla comunicazione, il tesoriere chiede al prossimo in graduatoria.

25. La commissione, in caso di indisponibilità dei membri di cui ai punti b) e c) dell'art 17, svolge regolarmente le sue funzioni anche solo con il presidente fino all'assemblea annuale dei partecipanti al fondo.

26. E' tesoriere del fondo di diritto il tesoriere pro tempore di Più Democrazia in Trentino.

27. Il tesoriere trasmette periodicamente lo stato del fondo alla commissione di gestione, dispone i pagamenti autorizzati dalla commissione di gestione e comunica alla

commissione in occasione dell'assemblea la lista dei partecipanti al fondo in regola con i versamenti.

28. L'assemblea dei partecipanti del fondo è costituita da tutti i partecipanti al fondo che siano in regola con il versamento della quota annuale il giorno di convocazione dell'assemblea. Le sue funzioni sono:
 - a. Approvare o respingere il rendiconto di gestione
 - b. Approvare o respingere le proposte di modifica al regolamento
 - c. Nominare i rappresentanti nel consiglio di gestione
 - d. Porre il voto ad un eventuale aumento della quota associativa
29. All'assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, tutti coloro che abbiano erogato contributi liberali al fondo.
30. L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente del comitato di gestione.
31. Nel caso l'assemblea respinga il rendiconto di gestione, deve contestualmente nominare un commissario con il mandato di redarre un nuovo rendiconto. Tale rendiconto andrà trasmesso ai partecipanti al fondo per posta elettronica certificata, firmata dal commissario e si intende approvato senza ulteriori assemblee.
32. Nel caso l'assemblea ponga il voto ad un aumento della quota associativa, il limite di cui all'art. 7 è ridotto al 25%.